



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 23 del 18 novembre 2022**

**Oggetto:** **Esito della verifica di assoggettabilità a VAS**, ai sensi dell'art. 12 comma 4 D.lgs 152/2006, della proposta di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un edificio residenziale, di urbanizzazioni primarie e secondarie, in un'area sita in via Michelangelo da Caravaggio, quartiere Fuorigrotta, identificata al NCT foglio 188 particelle nn.256, 670 e 254.  
**ESCLUSIONE.**

**Proponente:** società *B&b Immobiliare srl*

**Autorità procedente:** Area Urbanistica - servizio *Pianificazione urbanistica attuativa*

**Autorità competente:** Area Ambiente - servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*



Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

## L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

### Visto che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al titolo II della parte seconda detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- il Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 individua all'art. 2 alcuni casi di esclusione di piani e programmi dalla procedura di VAS;
- negli *"Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania"*, approvati con Delibera di Giunta regionale n. 203 del 5 marzo 2010, sono individuati gli *"strumenti urbanistici e territoriali soggetti a VAS o a Verifica di assoggettabilità"*;
- con Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011 all'art. 2 comma 3 i Comuni vengono individuati quali *"autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- il Comune di Napoli, in attuazione a quanto stabilito dal Regolamento regionale 5/2011, con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/05/2013 ha individuato quale Autorità competente alla VAS, ai sensi del D.Lgs 152/06, la Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare*, servizio *Controlli ambientali*, ufficio con funzioni di tutela, protezione, valorizzazione ambientale e di sostenibilità ambientale e diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 12 aprile 2018 sono stati stabiliti gli oneri istruttori per le procedure di verifica di VAS;
- con disposizione n. 11 del 20 aprile 2018, modificata con disposizione n. 3 del 30 gennaio 2020 del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*;
- con disposizione del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES* n. 4 del 30 gennaio 2020 è stata nominata la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli, struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli in materia di valutazioni ambientali.

### Premesso che:

- con nota di cui al PG/598722 del 4 agosto 2022 il servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha formalizzato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di Pua presentata dalla società *B&B immobiliare srl*, trasmettendo all'Autorità competente gli elaborati preliminari del PUA e il relativo rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;
- con nota PG/2022/613236 del 12 agosto 2022 l'Autorità competente ha richiesto il pagamento degli oneri istruttori;

- con pec, acquisita al PG/0636602 del 2 settembre 2022, la società ha trasmesso la ricevuta di pagamento dei suddetti oneri.

**Dato atto che:**

- in data 7 settembre 2022 Autorità procedente e Autorità competente hanno identificato i soggetti con competenze ambientali (Sca);

- con prot. 648392 del 07.09.2022 l'Autorità procedente ha dato avvio alla fase di consultazione, per la durata di 30 giorni, trasmettendo gli elaborati ai predetti Sca;

- con nota PG/776825 del 27.10.2022 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente gli esiti delle stesse, in particolare le osservazioni di:

- Regione Campania STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;
- Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

- in data 10 novembre 2022 si è riunita la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* esprimendo il proprio parere sul procedimento *de quo*.

**Esaminati:**

- il rapporto preliminare ambientale;

- il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento nazionale, regionale e comunale e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica relativi all'area di intervento e all'ambito di influenza del piano.

**Rappresentato che l'area di intervento:**

La proposta di Piano urbanistico attuativo in esame interessa una complessiva area di 6.381 mq sita nel quartiere Fuorigrotta, costituita da 5.401 mq di aree di proprietà privata e 980 mq di proprietà pubblica, quest'ultima coincidente con i marciapiedi lungo via Michelangelo da Caravaggio.

Le superfici delle aree private sono identificate al NCT al foglio n. 188 particelle n. 256, 670 e 254.

Le suddette aree ricadono:

- in zona *Bb- Espansione recente*, disciplinata dall'art. 33 delle Nta nel Prg vigente approvato con DPGRC n. 323/2004;
- in perimetro delle zone vincolate, ai sensi della L. 1497/1939, dal DM 11.12.1961 e pertanto sottoposto alle disposizioni di cui alla area di tutela paesaggistica di cui alla parte terza D.lgs 42/2004;
- nel Piano stralcio di Assetto idrogeologico, approvato dall'Autorità regionale di bacino della Campania centrale con delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 23.02.2015, in classe P3 (pericolosità elevata) nella Carta della pericolosità da frana e in classe R3 (rischio elevato) nella carta del rischio frana.

**Rilevato, altresì, che il Piano urbanistico attuativo:**

- persegue i seguenti obiettivi:

- eliminazione del rischio idrogeologico;

- riconnessione del tessuto urbano;
- riqualificazione urbana e fruibilità paesaggistica.

- prevede i seguenti interventi:

1. la ripermimetrazione dell'area al fine di eliminare il rischio idrogeologico;
2. la realizzazione di residenze private che si andranno ad integrare nel contesto paesaggistico di via Caravaggio;
3. la riqualificazione dell'area mediante la realizzazione di una terrazza panoramica e di un sistema di scalinate, un "parco percorso" di collegamento tra la parte a monte e quella a valle della strada. Il percorso partirà dalla piazza e collegherà i due punti del lotto che presentano maggiore dislivello (16 m).

### **Rappresentato che nell'ambito di influenza del piano:**

L'asse viario di via Michelangelo da Caravaggio, ricadente nel quartiere Fuorigrotta, è situato al confine del quartiere di Posillipo in un'area posta al di sotto di via Manzoni.

La strada rappresenta una connessione verticale tra il quartiere occidentale, incrociandosi nella parte inferiore con via Consalvo e via Terracina e i quartieri collinari Vomero e Posillipo, confluendo in via Manzoni nella sua parte alta. La strada, che non prevede altri fondamentali incroci viari nel suo sviluppo, possiede, per questa sua conformazione, una vocazione prettamente residenziale, con un tessuto abitativo composto da edifici a blocco multipiano o parchi residenziali che si sviluppano sui salti di quota esistenti. Si rileva la presenza di alcune strutture scolastiche e attività commerciali al dettaglio. La vocazione residenziale è dettata anche dall'alto valore paesaggistico dell'area, assimilata geograficamente alla collina di Posillipo, panoramica sul versante costiero flegreo.

Nell'ambito della valutazione degli impatti della realizzazione degli interventi del PUA, bisogna tenere conto anche degli effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione di interventi analoghi ricadenti nel medesimo ambito di influenza del piano. A tal fine nella Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS si dichiara che non sono presenti PUA nel raggio di 1 km dal perimetro dell'area di progetto.

**Dato atto che** sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. Regione Campania STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, che di seguito si sintetizza: *"area interessata dall'intervento non ricade in alcun sito della Rete Natura 2000, in alcuna area protetta, né in alcun Parco Metropolitan; è caratterizzata, inoltre, da scarsi valori ecologici e risulta altamente antropizzata; - La carta della Natura ARPAC-ISPRA definisce l'area come "Centri abitati" - l'area sarà interessata da sistemazioni a verde e prevederà una generale riqualificazione dell'abitato; sono previsti interventi volti a ridurre il rischio idrogeologico il Rapporto Preliminare Ambientale tratta in maniera adeguata gli effetti delle opere sulle diverse componenti ambientali e valuta in maniera positiva la riqualificazione urbana dell'area grazie alle aree a verde e nuovi spazi per la fruizione pubblica (...) si ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VAS e si ricorda l'importanza di utilizzare specie autoctone per le piantumazioni previste"*;
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli che si



Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

sintetizza: *“in riferimento ai profili di propria competenza non rileva che il piano attuativo in esame debba essere assoggettato a VAS ai sensi del D.lgs 152/2006 a condizione che vengano rispettate le condizioni espresse nelle citate note della Soprintendenza Archeologia belle arti e Paesaggio per il Comune di Napoli””*.

**Esaminate da parte della Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli le seguenti problematiche ambientali:**

### **Valutazione sugli aspetti legati al territorio, al consumo di suolo e al clima**

La proposta di Pua su un'area ricadente in zona Bb del vigente Prg, come sopradescritto, su un lotto delle dimensioni superiori a 5.000 mq, risulta compatibile con la disciplina urbanistica vigente.

Per la verifica sulla rispondenza delle opere previste nel Pua ai documenti redatti per il preliminare di PUC, approvati con delibera GM n.12/2020, si riscontra che il Pua è situato nelle aree della città consolidata in cui le possibili trasformazioni, in ottica di rigenerazione urbana, sono dirette a incrementare la dotazione dei servizi alla collettività.

La trasformazione dell'area, di proprietà privata, è quindi diretta dal futuro PUC alla realizzazione di attrezzature pubbliche o asservite all'uso pubblico secondo gli schemi procedurali già consolidati nel vigente PRG e regolate dall'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Emerge a questo proposito la necessità di valutazioni sull'utilizzo dell'area per fini diversi da quelli proposti dal PUA sia in funzione del consumo di suolo, con la conservazione delle attuali caratteristiche naturali di suolo permeabile sia in funzione del rischio idrogeologico dell'area, che il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico colloca interamente in R3 - rischio elevato da frana.

La fruibilità dell'area, pertanto, è subordinata, sia per l'utilizzo ai fini pubblici che privati, alla realizzazione di opere di riduzione del rischio. Qualora l'area fosse destinata ad usi pubblici, i costi di riduzione del rischio sarebbero a carico del Comune di Napoli.

In assenza di interventi di riduzione del rischio ai fini della riclassificazione dell'area, sarebbe possibile realizzare esclusivamente interventi di forestazione urbana, ipotizzabile quale attrezzatura di livello territoriale. In tal caso, considerata la proprietà privata delle aree e data la mancanza di interesse di soggetti privati a questa tipologia di destinazione, le aree andrebbero espropriate e il costo totale dell'operazione sarebbe totalmente a carico dell'Ente.

Solo nei suindicati due scenari l'area potrebbe conservare interamente le caratteristiche naturali di suolo permeabile.

In alternativa, la proposta di Pua consente una parziale rispondenza agli obiettivi del preliminare di PUC prevedendo, a seguito degli interventi di riduzione del rischio, aree pubbliche tra cui un parco percorso. La discesa e le scale destinate all'attraversamento e superamento del salto di quota di via Caravaggio sono state realizzate nell'ottica di favorire la mobilità pedonale, altro obiettivo previsto nel preliminare di PUC.

Per valutare la trasformazione dell'area nel Pua rispetto agli obiettivi legati al cambiamento climatico definiti nel PUC, nel Documento Strategico di cui alla delibera GM n.12/2020 è prevista la definizione di norme che debbano prevedere una progettazione di tipo adattivo, in risposta ai rischi descritti nel Rapporto Ambientale Preliminare, isola di calore e allagamento da eventi climatici estremi.

A tal proposito si sottolinea che nel progetto di Pua di cui si tratta, le specie vegetali utilizzate, che comprendono arbusti e cespugli con minime piantumazioni di alberi, non rispondono in maniera ottimale alle misure di adattamento individuate nel contributo del progetto di ricerca *Clarity-nell'ambito del programma Horizon 2020* e contenute nel preliminare di PUC. In tale contributo, infatti, elaborato sulle misure di adattamento al rischio urbano generato da isola di calore e allagamento dovuto a eventi meteorologici estremi, le superfici verdi sono classificate a seconda del contributo fornito (ombra/specie) al benessere termico al suolo. Lo studio sulla risposta del suolo al rischio allagamento in caso di eventi meteorologici estremi è indirizzato, altresì, alla prescrizione di spessori di suolo adeguati per garantire la funzionalità di minimizzazione del ruscellamento superficiale, indicato come parametro di misurazione dell'adattamento climatico delle opere da realizzare.

Pertanto, al fine una maggior rispondenza del Pua con le strategie del redigendo PUC in relazione alle misure di adattamento al rischio urbano generato da isola di calore e allagamento dovuto a eventi meteorologici estremi, si raccomanda l'aumento delle aree verdi permeabili e del numero degli alberi con la scelta di tipologie che forniscano un idoneo contributo alla riduzione della temperatura media radiante al suolo.

#### **Aspetti legati alla difesa del suolo e gestione della risorsa idrica**

L'area di cui trattasi è perimetrata quale R3 al tematismo "Rischio Frana" nel Piano stralcio di Assetto idrogeologico, approvato dall'Autorità regionale di bacino della Campania centrale con delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 23.02.2015. Nell'area in oggetto risulta una proposta di ripermimentrazione da rischio Frana, ex art. 40 NdA Piano stralcio vigente.

A tal riguardo, agli atti risulta che:

- con nota n. 955166 del 07/12/2017 il servizio *Difesa Idrogeologica del territorio e Sicurezza Abitativa* del Comune di Napoli trasmetteva alla competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la proposta di ripermimentrazione ex art. 40 delle NdA del Piano stralcio vigente (acquisita dalla Soc. B&B Immobiliare srl);
- la Soc. B&B Immobiliare srl con nota PEC acquisita al n. 504832 del 04/06/2018 richiedeva di sospendere la procedura di ripermimentrazione;
- con nota n. 727046 del 09/08/2018 la Soc. B&B Immobiliare srl trasmetteva nuova proposta di ripermimentrazione al Comune di Napoli che annullava e sostituiva la precedente del 2017. La nuova proposta di ripermimentrazione veniva trasmessa alla competente Autorità di Bacino per le sue valutazioni;
- con nota n. 7019 del 14/06/2019 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, 9, esprimeva una valutazione positiva alla proposta di ripermimentrazione, subordinatamente al completamento delle opere di contenimento/mitigazione.

Non si dispone di ulteriori notizie in merito al procedimento amministrativo presso l'AdB.

Relativamente alla verifica del rispetto del Piano di Tutela del suolo e della risorsa idrica, si rappresenta che, relativamente al rispetto dell'indice di permeabilità, nella relazione di PUA il calcolo viene effettuato in riferimento alla superficie territoriale delle sole aree private ovvero mq 5.070, mentre l'art. 5 del suddetto piano prevede che "*L'attività di pianificazione territoriale dovrà*

*rispettare l'indice di permeabilità del 50% della superficie totale*". Pertanto, l'indice di permeabilità, ricalcolato sulla superficie complessiva dell'intervento, non risulta pari a 62% come riportato in relazione, ma al 49% lievemente inferiore alla percentuale minima prevista dal *Piano di tutela*.

Relativamente alla verifica del rispetto del *Piano di Tutela delle Acque*, approvato con DPGR 440/2021, si rappresenta che l'art. 46 delle Nta prevede per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione, il rispetto dei requisiti di invarianza idraulica e idrologica. Infatti, al successivo art. 47 dispone che *“La giunta regionale favorisce l'adozione di pratiche di gestione sostenibile delle acque meteoriche al fine di ridurre gli impatti sugli ecosistemi acquatici, mitigare il rischio idraulico e migliorare la funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane e non urbane, anche mediante l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica, soprattutto nelle aree definite a rischio ed a pericolosità idraulica nei Piani di cui alle Autorità di Bacino ex L.183/89”*.

Pertanto, in considerazione della totale permeabilità dell'area *ante operam*, si raccomanda:

- un aumento delle superfici permeabili, sia nelle aree pubbliche, come nella nuova piazza, sia nelle aree private attraverso una eventuale riduzione della superficie coperta;
- il rispetto dei requisiti di invarianza idraulica e idrologica attraverso l'utilizzo di pratiche di gestione sostenibile delle acque meteoriche.

### **Valutazione sugli aspetti paesaggistici**

L'area è sottoposta alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 42/2004 in quanto ricadente nel perimetro delle aree vincolate dal decreto ministeriale 25 gennaio 1958, che tutela la zona dei Camaldoli e adiacenze costituenti un quadro naturale di non comune bellezza visibile da vari punti di vista accessibili al pubblico, ai sensi della lett. a), c. 1, art. 136 del D.Lgs 42/2004.

A seguire si riportano le informazioni in ordine alle richieste ed ai pareri espressi dalla *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli*:

- con PG/2019/467162 del 28 maggio 2019 il servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha richiesto alla Soprintendenza il parere preventivo ai sensi dell'art. 16, c.6 della L. 1150/1042 sulla proposta di PUA relativa ad un intervento in zona Bb – via Michelangelo da Caravaggio in fase 2 (progetto preliminare);
- con prot. 11128-P del 20 agosto 2019 la *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli* ha espresso ai sensi dell'art. 16, c.6 della L. 1150/1042 parere favorevole di massima condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - le coperture dei nuovi fabbricati comprensive di ogni elemento emergente (quali parapetti, torrioni scala, volumi tecnici etc.) devono avere in ogni parte, altezza massima inferiore al parapetto della strada lungo tutto lo sviluppo del nastro stradale nelle zone a monte dell'area di intervento al fine di lasciar libero il godimento del panorama dal percorso stradale in ogni punto;

- il corpo edilizio posto a valle dell'area all'interno dell'ansa della strada deve essere ridotto di volume in modo tale da conservare uno spazio a verde antistante il fabbricato più ampio, arretrando il fronte dell'edificio, in modo tale da mitigare l'impatto visivo negativo;
  - deve essere ripristinato e restaurato il muro in tufo a confine dell'area conservandone, il più possibile, la continuità visiva dalla strada;
  - negli spazi a verde dovranno essere piantumate nuove alberature elaborando un progetto di dettaglio con l'individuazione delle piante da integrare e/o da sostituire e delle essenze botaniche, il quale dovrà essere sottoposto alla valutazione obbligatoria della stessa Soprintendenza;
- con PG/2021/573722 del 26 luglio 2021 il servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha richiesto alla Soprintendenza il parere alla proposta di modifica alla proposta di PUA relativa ad un intervento in zona Bb – via Michelangelo da Caravaggio in fase 2 (progetto preliminare) in relazione al quale è stato acquisito parere preventivo alla competente Soprintendenza;
- con prot. 378-P del 12 gennaio 2022 la Soprintendenza, confermando il contenuto favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni espresso ai sensi dell'art. 16 c.6 della L. 1150/1042 con il precedente parere prot. 11128-P del 20 agosto 2019 e considerato che le modifiche sottoposte con PG/2021/573722 del 26 luglio 2021 sono state elaborate per ottemperare alle citate prescrizioni, al fine della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici dell'area tutelata, ha espresso parere preventivo favorevole di massima alla proposta di PUA con le modifiche progettuali introdotte, con raccomandazione di prevedere:
- l'utilizzo di tinteggiature color giallo tufo per il nuovo edificio da realizzare;
  - un disegno dei muri di confine, contenimento, separazione, con sagome che seguano il naturale andamento del pendio, riducendo il più possibile scalini e salti di quota;
  - l'utilizzo di pavimentazioni in pietra per il terrazzo pubblico;
  - l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per percorsi esterni e percorsi a parco;
  - con richiesta che il progetto venga corredato del grafico delle nuove piantumazioni con specifici *rendering* di inserimento delle nuove alberature.
- con PG/2021/573722 del 26 luglio 2021 il servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha comunicato alla Soprintendenza l'avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 per la verifica di assoggettabilità a VAS del PUA per la realizzazione di un edificio residenziale e di urbanizzazioni primarie e secondarie in via Michelangelo da Caravaggio foglio n. 188, particelle nn. 256, 670 e 254;
- con prot. 12956-P del 6 ottobre 2022 la Soprintendenza, visti e richiamati i precedenti su citati pareri prot. 11128-P del 20 agosto 2019 e prot. 378-P del 12 gennaio 2022, in riferimento ai profili di propria competenza non rileva che il piano attuativo in esame debba essere assoggettato a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 laddove vengano rispettate le condizioni espresse nelle citate note della stessa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli.

Tanto premesso, si rappresenta che l'area d'intervento è delimitata per gran parte della sua estensione da via Michelangelo da Caravaggio all'interno di un'ansa della strada e consiste in un terreno acclive dove è presente fitta vegetazione incolta con presenza di alcuni alberi.

Nelle successive fasi progettuali si raccomanda che:

- il franco coltivo, da realizzare al di sopra dei volumi sottostanti la quota zero di progetto, abbia profondità tali da consentire la messa a dimora di essenze arboree di dimensioni non necessariamente ridotte;
- sia incrementata la superficie delle aree verdi;
- sia incrementato significativamente il numero di alberi da piantumare.

### **Analisi delle caratteristiche degli impatti sulle componenti ambientali secondo l'Allegato I d.lgs 152/2006**

Nella valutazione dei potenziali effetti dello strumento urbanistico si tiene conto dei seguenti aspetti: effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi; implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici; consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre); effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...); consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento); consumi di risorse idriche; rifiuti prodotti; acque reflue prodotte.

Nella valutazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, si tiene conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti.

**MATRICE DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI**

	Popolazione Salute umana	Biodiversità (flora, fauna, rete natura 2000)	Territorio	Suolo/ sottosuolo	Acqua	Aria e Clima	Beni materiali e beni culturali (patrimonio architettonico archeologico)	Paesaggio
<b>Livello impatto</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B/C</b>	<b>B/C</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>C</b>
<b>scala</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>SS</b>	<b>SS</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>

**A** Impatto molto elevato; **B** Impatto elevato; **C** Impatto medio; **D** Impatto basso; **E** Impatto inesistente o non significativo; **SL** scala locale; **SS** scala sovralocale

### **Valutato che:**

- il PUA in oggetto per l'estensione e le caratteristiche ambientali dell'area rientra tra i piani di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che prevede *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*;
- dalle osservazioni pervenute e dal parere della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli* non sono emersi elementi tali da rappresentare la necessità di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del PUA in oggetto;
- nello scenario ambientale di riferimento, le caratteristiche dei possibili impatti significativi derivanti dal PUA sulle componenti ambientali analizzate non producono effetti significativi sull'ambiente tali da sottoporre il piano a VAS, ma vi sono minimi impatti su alcune componenti ambientali che è possibile ridurre attraverso interventi di mitigazione come indicati nelle raccomandazioni in premessa.

### **Considerato, infine, che:**

- nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità competente di *Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VAS* per i piani di livello comunale alla luce della novella normativa dell'art. dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 che modifica l'art. 12 D.lgs 152/2006 eliminando la possibilità di introdurre prescrizioni nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS sia necessario concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del piano de quo;
- la verifica di assoggettabilità a VAS è finalizzata a valutare se il piano debba essere sottoposto o escluso dalla procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 D.lgs 152/2006.

### **Visti:**

- l'art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 6, 11 e 12 D.lgs 152/2006;
- Legge 241/1990;

### **Attestato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del *Regolamento dei Controlli interni*, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

**Sulla base di quanto esaminato, verificato e valutato**, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area interessata dalla proposta di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la



Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

realizzazione di un edificio residenziale, di urbanizzazioni primarie e secondarie, in un'area sita in via Michelangelo da Caravaggio, quartiere Fuorigrotta, identificata al NCT foglio 188 particelle nn.256, 670 e 254, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021 e, infine, secondo quanto stabilito dal “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania” e dagli “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”.

**Sentita** l'Autorità Procedente,

### **DISPONE**

- 1.** di **escludere dalla procedura di VAS** la proposta di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un edificio residenziale, di urbanizzazioni primarie e secondarie, in un'area sita in via Michelangelo da Caravaggio, quartiere Fuorigrotta, identificata al NCT foglio 188 particelle nn.256, 670 e 254, presentato dal proponente società *B6B Immobiliare srl*;
- 2.** di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento all'Autorità Procedente – area *Urbanistica*, servizio *Pianificazione urbanistica attuativa*;
- 3.** che gli atti citati nella presente disposizione siano depositati presso la sede dell'Autorità competente;
- 4.** di rendere pubblica la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in capo all'autorità Procedente come previsto dagli Indirizzi Operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania;
- 5.** di rendere noto che, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente.

Il responsabile del procedimento  
arch. Giuliana Vespere

*Sottoscritta digitalmente da*

**Il dirigente**

**Emilia G. Trifiletti**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.**